

Studio Legale
AVV. MARIA ANTONIETTA CATALDI
Corso Vittorio Emanuele, 5 63100 Ascoli Piceno
Tel e fax 0736.257796
pec: mariaantonietta.cataldi@pecavvocatiap.it

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO – ROMA

(SEZIONE TERZA-BIS)

RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI al RICORSO N. 2025/2022

con richiesta di misura cautelare collegiale ex art. 55 cpa

Per **Vincenza Gerarda Mangano**, (c.f. MNGVCN76A54G597M) nata a Piedimonte Etneo il 14.1.1976 e residente in Roma in Via Carlo Livi n.38, **Lelli Isabella**, (c.f. LLLSLL68A66E388F) nata a Jesi il 26.1.68 ed ivi residente in Via Fioretti n.2, **Bruna Matricardi**, (c.f. MTRBRN73C70G920A) nata a Porto San Giorgio il 30.3.73, ed ivi residente in Viale Pian della Noce n.14, **Maria Rita Marzufero**, (c.f. MRZMRT65E51L219N) nata a Torino l'11.5.65 e residente a Macerata in Via Pannaggi n. 60, **Cristina Ferroni** (c.f. FRRCS75P69D542S) nata a Fermo il 29.9.75 e residente in Magliano di Tenna (AP) in Via Tenna n.36, **Alessandra Lepretti** (c.f. LPRLSN69L47C770J) nata a Civitanova Marche il 7.7.69 ed ivi residente in Via Vasco de Gama n. 160/b, **Riccardo Spurio** (c.f. SPRRCR70M16A462P) nato ad Ascoli Piceno il 16.8.70, ed ivi residente in Via Montegrappa n.9, **Bellardita Giuseppa** (c.f. BLLGPP69B65H228L) nata a Reitano il 25.2.69 e residente a Roma in Viale della Grande Muraglia n. 313, **Santucci Emanuele** (c.f. SNTMNL72D22E783V) nato a Macerata il 22.4.72 e residente in Corridonia (MC) in Via Zegalara e **Montuori Erika** (c.f. MNTRKE73B61H501K) nata a Roma il 21.3.73 ed ivi residente in Via Ronciglione n.5, tutti rappresentati e difesi dall' avv. Maria Antonietta Cataldi (c.f. CTLMNC70H53A462P) del Foro di Ascoli Piceno (si dichiara che le comunicazioni di cancelleria potranno essere inviate al numero di fax 0736.257796 ed all'indirizzo pec: mariaantonietta.cataldi@pecavvocatiap.it) ed elettivamente domiciliati nel di lei studio sito in Ascoli Piceno Corso Vittorio Emanuele n.5 in forza di procura rilasciata in calce al ricorso estesa anche alla proposizione di motivi aggiunti.

Contro:

- **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE** in persona del Ministro pro-tempore, con sede in Roma Viale Trastevere n.76/a (c.f. 80185250588) presso e con il procuratore costituito, difensore ex lege Avvocatura Generale dello Stato di Roma (c.f. ADS80224030587), sita in Roma Via dei Portoghesi n.12 all'indirizzo pec ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it
- **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO**, in persona del legale rappresentante pro-tempore con sede in Roma Via Giorgio Ribotta n.41 (cod. fisc 97248840585) ...80007610423) presso e con il procuratore costituito, difensore ex lege l'Avvocatura Generale dello Stato di Roma (c.f. ADS80224030587), sita in Roma Via dei Portoghesi n.12 all'indirizzo pec ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it e

E nei confronti dei contro-interessati:

Signora COCCIA MARIKA, (c.f. CCCMRK75L42G274A) nata a Palestrina il 2/7/75 ed ivi residente in Via della Colombella n. 119 e

Signora GIOMMI VALERIA, (c.f. GMMVLR70S70G479L) nata a Pesaro il 30/7/70 ed ivi residente in Pesaro in Via G. Bovio n.59

per l'annullamento

- della graduatoria pubblicata dall' Ufficio scolastico regionale per il Lazio Direzione generale – Ufficio IV il 23.12.21 con protocollo n. 49269 riportante in ordine alfabetico i candidati che risultano avere superato le prove scritte della procedura concorsuale straordinaria, per titoli ed esami, per l'immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno. (Decreto n.510) – afferenti alla classe di concorso A049.
- del diniego di accesso agli atti del 31.12.21 con conseguente dichiarazione di illegittimità ed annullamento dello stesso ed accertamento del diritto dei ricorrenti all'accesso agli atti
- e di ogni altro atto conseguente e presupposto e, quale atto presupposto della graduatoria impugnata e comunque per quanto possa occorrere, della nomina della commissione giudicatrice e nello specifico della nomina del commissario, Stefania Maietti, di ogni atto concorsuale dallo stesso partecipato e sottoscritto e, comunque, quali anche i verbali delle operazioni di correzione e valutazione degli elaborati del 25.11.21, del 26.11.21, del 2.12.21, del 10.12.21, del 14.12.21 e del 14.12.21, le valutazioni stesse e la comunicazione prot. 27881 del 22.7.22 con la quale è stato consentito l'accesso agli atti parziale e negato l'accesso agli atti non comunicati di seguito specificati.
- quale atto presupposto della graduatoria impugnata e comunque per quanto possa occorrere, della nomina della commissione giudicatrice e nello specifico della nomina del commissario, Maria Luisa Vitiello, di ogni atto concorsuale dallo stesso partecipato e sottoscritto e, comunque, quali anche i verbali delle operazioni di correzione e valutazione degli elaborati del 25.11.21, del 26.11.21, del 2.12.21, del 10.12.21, del 14.12.21 e del 14.12.21, le valutazioni stesse.
- quale atto presupposto della graduatoria impugnata il verbale della prova scritta tenutasi presso l'Istituto Einstein di Roma.

MOTIVI AGGIUNTI

All'esito della sentenza n. 8059/2022, pubblicata dal Tar Lazio-Roma-sez. III-bis il 16.6.22 e notificata ai resistenti il 22.6.22 ed ai contro-interessati l'1-12.7.22, e del Decreto Presidenziale emesso ai sensi dell'art. 56 cpa n. 5364/2022 del 12.8.22 l'Ufficio Scolastico Regionale del Lazio ha integrato la documentazione, già inviata con atto protocollo n.27881 del 22.7.22, con successivo atto protocollo n. 0036414 del 15.9.22 con i seguenti atti:

- “ -DDG prot. nr. 1210 del 21.10.2021 dell'USR Lazio relativo alla nomina dei componenti delle commissioni giudicatrici della procedura straordinaria di reclutamento di cui all'art. 1, commi da 1 a 14 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n.126 tra cui la CdC A049;
- curriculum vitae della commissaria Maria Luisa Vitiello e del segretario Moletta Sebastiano non presenti nel presente precedente invio per mero errore materiale.
- Non sono stati individuati altri componenti supplenti e del
- verbale della prova scritta tenutasi presso l'istituto Einstein di Roma.

In merito alla richiesta degli atti relativi a: -la collocazione/distribuzione delle comm.ni e sottocommissioni negli istituti nel Lazio ove le prove si sono svolte si rappresenta che la commissione di valutazione per la classe di concorso A049, nominata con DDG prot. nr. 1210 del

21.10.2021 e con DDG_146_08-04-2021 che parzialmente la rettifica e integra, era unica per tutti i candidati partecipanti, sebbene suddivisi nelle diverse sedi d'esame”.

Dall'esame del curriculum della commissaria, Maria Luisa Vitiello, è risultato che la stessa appare non possedere i requisiti previsti dall'art. 8 del D.D. n. 510/20, come integrato nel comma 7 dall'art. 1 D.D. n. 783/20. Infatti, la commissaria Vitiello nel curriculum attesta “Settembre 2006-ad oggi. Docente a tempo indeterminato Sostegno classe di concorso A-049 (ex A030)- Educazione Fisica secondaria 1° grado”. Pertanto è titolare dal 2006 della cattedra del sostegno e non della cattedra della classe di concorso A049 né ha alcun tipo di contratto e/o esperienza universitaria. In forza di quanto previsto dall'art. 9 del Bando (DD n. 510/20) come integrato nel comma 7 dall'art. 1 D.D. n. 783/20 i commissari sarebbero dovuti essere professori di ruolo da almeno 5 anni nella specifica classe di concorso (A049) ed in caso di impossibilità di reperire commissari il dirigente dell' USR avrebbe dovuto nominare un commissario che fosse almeno un docente a contratto con esperienza almeno triennale.

Inoltre, dall'esame del verbale della prova tenutasi presso l'istituto Einstein di Roma è risultata l'annotazione della problematica che la ricorrente Lepretti Alessandra ha avuto con la tastiera consegnatagli. Risulta confermato che alla candidata Lepretti era stata consegnata una tastiera che non aveva i comandi in italiano e che solo dopo 60 minuti a seguito del contatto avuto tra il responsabile tecnico e la Cineca si è ripristinato il corretto funzionamento della tastiera. La prova era iniziata alle ore 9,00 e l'annotazione della segnalazione è avvenuta alle ore 9:55.

Ci si riporta integralmente a tutto quanto già dedotto sia in fatto che in diritto nel ricorso principale e nel primo ricorso per motivi aggiunti e si precisano, integrano ed aggiungono i seguenti motivi di diritto che rendono illegittimi gli atti tutti già impugnati con il ricorso principale e gli atti impugnati con i motivi aggiunti

DIRITTO

1) VIOLAZIONE DI LEGGE (D.P.R. 9.5.94 n. 487, D.L. 29.10.19 n. 126 art. 1, comma 11 e Decreto Dipartimentale Ministero Istruzione n. 510 del 24.8.20 e n. 783 del 10.7.20) ED ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE DI NORME INTERNE, DEL BANDO ED INCONGRUENZA, IRRAGIONevolezza, CONTRADDITTORIETÀ ED ILLOGICITA'.

Gli atti impugnati sono illegittimi per violazione delle norme indicate nel capitolo del presente motivo di censura e nel capitolo 2 del ricorso principale.

Come era stato già dedotto nel ricorso principale solo la visione e l'estrazione di copia o l'ordine di produzione in giudizio degli atti richiesti con l'accesso agli atti avrebbe dato la possibilità di accertare il possesso dei requisiti indicati nel bando per i membri della commissione.

L'esame del curriculum vitae del commissario, Maria Luisa Vitiello, ha evidenziato la mancanza dei requisiti richiesti dall'art. 9 del Bando (DD n. 510/20). Quest'ultimo infatti disponeva che i commissari dovessero essere “*docenti confermati in ruolo, con almeno cinque anni di servizio, ivi*

compreso il preruolo, prestato nelle istituzioni del sistema educativo di istruzione e formazione, nella specifica classe di concorso". La commissaria Vitiello non è docente di ruolo da cinque anni nella specifica classe di concorso (A049) ma docente di ruolo dal 2006 nella classe di concorso del sostegno.

La commissaria Vitiello non possiede neppure i requisiti che l'art. 11 dei D.D. 510/20 e 783/20 hanno previsto nel caso di impossibilità di reperire i commissari. In questa ultima ipotesi, infatti, era previsto che i dirigenti dell'USR provvedessero con proprio decreto motivato alla nomina di: *"professori universitari, ricercatori a tempo indeterminato, a tempo determinato di tipo A o di tipo B....., assegnisti di ricerca, docenti a contratto in possesso di esperienza di docenza almeno triennale nei settori scientifico disciplinari o accademico disciplinari caratterizzanti le distinte classi di concorso o, per le relative procedure, nei corsi di specializzazione del sostegno"*. La commissaria Vitiello non è docente a contratto in quanto nel suo curriculum è assente ogni esperienza professionale universitaria. I docenti a contratto sono i docenti, previsti e disciplinati dalla Legge 4 novembre 2005 n. 230, con i quali le Università stipulano contratti a tempo determinato di collaborazione coordinata e continuativa per un massimo di tre anni per specifiche esigenze didattiche generalmente legate ad un anno accademico.

Il decreto di nomina del 21.10.20 inviato di nuovo dall'U.S.R del Lazio con atto protocollo n. 0036414 del 15.9.22 non costituisce la validazione della mancanza dei requisiti dei commissari nominati. L'art. 10 dei D.D. 510/20 e 783/20 statuisce: *"In caso di mancanza di aspiranti, il dirigente preposto all'USR competente nomina i presidenti e i componenti con proprio atto motivato, fermi restando i requisiti e la cause di incompatibilità previsti dal presente decreto e dalla normativa vigente e la facoltà di accettare l'incarico"*. Pertanto, pur in mancanza di aspiranti commissari l'USR avrebbe sempre dovuto rispettare i requisiti e le cause di incompatibilità previste nel bando e non superarle perché non vi erano aspiranti. E' evidente che sono stati nominati commissari privi dei requisiti richiesti dal bando. Comunque dai curriculum forniti dall'USR Lazio dei commissari, Vitiello Maria Luisa e Stefania Maietti, non si evincono le date di protocollo dei curriculum dei componenti la commissione.

Il mancato possesso dei requisiti previsti costituisce violazione della legge che ha autorizzato l'indizione della procedura concorsuale e che ha dettato le norme particolari di svolgimento della procedura stessa.

In assenza dei requisiti di cui agli artt 9 e 11 del D.D. n. 510/20 e 783/10 relativamente alla commissaria la procedura concorsuale straordinaria è illegittima per violazione delle norme indicate nel capitolo del presente motivo di censura e nel capitolo 2 del ricorso principale.

A seguito del completamento dell'accesso agli atti è risultato che i candidati ricorrenti siano stati valutati da commissari che non avessero i titoli per valutarli. La commissione doveva essere composta da due commissari della specifica classe di concorso, dal presidente e dal commissario aggregato competente per la lingua inglese. Ebbene, avevano i titoli richiesti solo il presidente ed il commissario aggregato mentre i due unici commissari della materia non avevano i titoli richiesti dai bandi.

Tale violazione di norme di autoregolamentazione della procedura selettiva rende la procedura stessa illegittima anche per eccesso di potere per violazione di norme interne, per incongruenza, contraddittorietà, irragionevolezza ed illogicità. E' logico e congruo che dei candidati vengano valutati da commissari che hanno una esperienza culturale e lavorativa ed una professionalità superiore e consolidata rispetto ad essi. I ricorrenti, candidati ad entrare in ruolo in una classe di concorso, sono, invece, stati valutati da due commissari che neppure erano titolari di ruolo in quella classe di concorso. In applicazione di un principio di efficienza ed efficacia della pubblica amministrazione nonché di ragionevolezza e logicità il bando aveva previsto che gli aspiranti al ruolo venissero giudicati da docenti che già erano di ruolo da cinque anni nella specifica classe di concorso o che, in mancanza, avessero un'esperienza professionale in un ordine di insegnamento superiore, quale quello universitario, nel medesimo ambito scientifico ed accademico. Invece, nel caso in questione gli aspiranti al ruolo nella classe di concorso A049 sono stati valutati da due commissari della materia che non avevano il ruolo nella specifica classe materia; l'illogicità, la contraddittorietà e l'irragionevolezza sono evidenti.

La Pertanto, ogni atto della procedura concorsuale terminata con la graduatoria impugnata è illegittimo per violazione di legge ed eccesso di potere.

2) ECCESSO DI POTERE PER DISPARITA' DI TRATTAMENTO, PER IRRAGIONEVOLEZZA ED INGIUSTIZIA MANIFESTA

Come confermato dall'esame del verbale della prova scritta tenutasi presso l'Istituto Einstein di Roma la procedura concorsuale per la parte che ha riguardato la signora Lepretti è illegittima per eccesso di potere sotto il profilo della disparità di trattamento. L'insegnante Lepretti non è stata messa nelle medesime condizioni di fatto degli altri candidati. A tutti i candidati è stata fornita una tastiera che scriveva in italiano mentre alla Lepretti è stata fornita una tastiera che scriveva in inglese. Tutti i candidati hanno avuto a disposizione 150 minuti previsti dalla prova concentrandosi solo sul contenuto della prova.

Diversamente da loro la signora Lepretti ha speso 60 minuti della prova a capire perché quello che scriveva sulla tastiera non corrispondeva a quanto visualizzava sul computer, a chiamare gli assistenti per capire cosa succedesse ed a farsi sostituire la tastiera. La prova svolta dalla stessa non è stata certamente effettuata nelle medesime condizioni degli altri candidati e per tale motivo la sua procedura deve essere annullata per eccesso di potere e disparità di trattamento parimenti alla sua esclusione dalla graduatoria in quanto il punteggio dalla stessa ottenuto è viziato dalla mancanza di tempo e di condizioni ottimali per lo svolgimento della stessa.

ISTANZA DI SOSPENSIONE

Il *fumus* delle censure rivolte agli atti impugnati con i motivi aggiunti e la conseguente illegittimità della procedura concorsuale risulta sussistente alla luce di quanto sopra dedotto.

Quanto al *periculum* lo stesso è insito nel fatto che le nuove immissioni in ruolo dell'anno scolastico 2022/2023 sono state fatte e quelle degli anni successivi in attesa della sentenza definitiva verranno fatte utilizzando i candidati inseriti nella graduatoria approvata e che sono stati giudicati idonei da commissari che non avevano le competenze previste dalla normativa specifica e non superiori a quelle dei soggetti giudicati. La sospensione della graduatoria, impugnata con il ricorso principale

ed ora censurata con i motivi aggiunti anche in forza della mancanza del requisito da parte dei due commissari della commissione giudicatrice e dalla quale verranno attinte le nomine in ruolo, impedirà il prodursi del danno della negazione della immissione in ruolo di aspiranti docenti che sono stati valutati da commissari privi di competenze.

Inoltre, la sospensione della graduatoria impugnata con emissione di provvedimento cautelare propulsivo che ordini all'amministrazione di inserire nella graduatoria derivante dalla valutazione degli elaborati della prova scritta i ricorrenti, che hanno manifestato il loro interesse al corretto svolgimento della procedura concorsuale, impedirebbe il prodursi del danno della mancanza di nomina in ruolo dei ricorrenti fino all'esito definitivo del ricorso principale.

La concessione di provvedimenti cautelari sospensivi e/o propulsivi per la ricorrente Lepretti Alessandra sarebbe fondata quanto al *fumus* sulle specifiche censure di eccesso di potere in merito allo svolgimento della sua prova scritta che risultano confermate dal verbale della prova scritta, e limiterebbe i danni non altrimenti riparabili conseguenti alla illegittimità dello svolgimento della sua prova scritta.

Per tutto quanto esposto i ricorrenti, come sopra rappresentati e difesi,

CHIEDONO

Al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio adito in via cautelare ai sensi dell'art. 55 cpa

- 1) In via cautelare la sospensione degli atti impugnati con ordinanza di sospensione e/o con ordinanza propulsiva ritenuta opportuna.
- 2) Nel merito l'annullamento della procedura concorsuale in oggetto e della graduatoria pubblicata dall' Ufficio scolastico regionale per il Lazio Direzione generale – Ufficio IV il 23.12.21 con protocollo n. 49269 riportante in ordine alfabetico i candidati che risultano avere superato le prove scritte della procedura concorsuale straordinaria, per titoli ed esami, per l'immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno (Decreto n.510) – afferenti alla classe di concorso A049 di ogni altro atto presupposto e necessario impugnato con i motivi aggiunti e di ogni atti conseguente.
- 3) In subordine, l'annullamento della procedura concorsuale e della relativa graduatoria e/o l'accertamento dell'illegittimità della procedura concorsuale e della relativa graduatoria, pubblicata pubblicata dall' Ufficio scolastico regionale per il Lazio Direzione generale – Ufficio IV il 23.12.21 con protocollo n. 49269 riportante in ordine alfabetico i candidati che risultano avere superato le prove scritte della procedura concorsuale straordinaria, per titoli ed esami, per l'immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno (Decreto n.510) – afferenti alla classe di concorso A049, limitatamente alla parte in cui non sono stati inseriti i ricorrenti con conseguente condanna dell'amministrazione a risarcire il danno in forma specifica prevedendo il reinserimento degli stessi nella graduatoria di merito concorsuale, pubblicata il 23.12.21, e la loro immissione in ruolo sulla base della predetta graduatoria.

Studio Legale
AVV. MARIA ANTONIETTA CATALDI
Corso Vittorio Emanuele, 5 63100 Ascoli Piceno
Tel e fax 0736.257796
pec: mariaantonietta.cataldi@pecavvocatiap.it

4) Con la conseguente condanna delle amministrazioni resistenti, ciascuno per quanto di propria competenza, per tutte le richieste di cui ai punti 1, 2 e 3 al risarcimento del danno causato ai ricorrenti sia per equivalente, da liquidarsi anche in via equitativa, che in forma specifica come richiesto in atti.

5) L'annullamento della procedura concorsuale e della graduatoria limitatamente alla signora Lepretti Alessandra con conseguente condanna dell'amministrazione resistente al risarcimento del danno causato alla stessa sia per equivalente, da liquidarsi anche in via equitativa, che in forma specifica come richiesto in atti.

Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.

Si chiede di essere sentiti in Camera di Consiglio.

Con riserva di ulteriori motivi aggiunti, memorie, documenti ed istanze istruttorie anche all'esito delle difese avversarie.

Il valore della presente controversia è indeterminato.

Si producono: 1) Atto protocollo USR Lazio n.0036414 del 15.9.22. 2) Curriculum vitae Maria Luisa Vitiello. 3) Verbale prova istituto Einstein. 4) Decreto USR Lazio prot n. 1213 del 21.10.20.

Ascoli Piceno, 4 ottobre 2022

Avv. Maria Antonietta Cataldi